

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

testo approvato dal CC nella sua riunione del 31 marzo 2012

Art. 1. Insediamento.-

1- Il Presidente Generale del Club Alpino Italiano, entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Comitato Elettorale, convoca a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC (posta elettronica certificata) gli eletti per la riunione di insediamento del Collegio, da tenersi entro i trenta giorni successivi.-

2- La riunione è presieduta dal Presidente Generale, assistito da un appartenente all'Organizzazione centrale designato dal Direttore a svolgere le funzioni di segretario del Collegio; questi dà lettura dell'estratto del verbale dell'Assemblea dei Delegati e del verbale di convalida degli eletti da parte del Comitato Elettorale.-

3- Il Presidente Generale quindi invita i presenti ad eleggere il Presidente ed il vice Presidente del Collegio e ne proclama i risultati.-

Art. 2. Modalità di convocazione delle sedute.-

1- In linea di massima il Collegio tiene le proprie riunioni il primo sabato dei mesi pari, presso la Sede Centrale ove ha sede o, in casi particolari, anche altrove, con esclusione del mese di agosto.-

2- Per ogni seduta, nel rispetto dei termini stabiliti dal regolamento disciplinare e tramite la segreteria del Collegio, il Presidente invia la convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno con la data, l'ora e il luogo della seduta, l'indicazione delle parti, il numero di ruolo di ciascun ricorso messo all'ordine del giorno e l'indicazione del relatore nominato.

3- La convocazione è inviata:

- ai componenti il collegio a mezzo posta elettronica o con i diversi mezzi di comunicazione concordati con ciascun componente all'inizio del mandato; alla convocazione è allegata copia del ricorso e dei documenti che lo corredano e l'eventuale controricorso.
- ai ricorrenti e ad ogni contro-interessato nel procedimento di primo grado a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC (posta elettronica certificata).-

4- Quando è interessato un organo collegiale, la convocazione viene inviata al suo presidente, ma se dalla decisione possono derivare sanzioni anche a carico dei singoli componenti, già parti in primo grado, la convocazione viene inviata anche a ciascuno di loro, i quali potranno partecipare alla seduta ma non costituirsi se non lo erano nella fase precedente.

Art. 3. Competenza.-

1- Il Collegio Nazionale dei Probiviri è competente:

- a) a giudicare in secondo grado sull'impugnazione di decisioni adottate dai collegi regionali o interregionali dei probiviri;
- b) a decidere sulle dichiarazioni di astensione e sulle domande di ricusazione riguardanti i propri componenti, in assenza dell'interessato;
- c) a decidere sulle dichiarazioni di astensione e sulle domande di ricusazione riguardanti componenti dei collegi regionali o interregionali dei probiviri.-

2- Il Presidente del Collegio, sentiti gli altri componenti, è competente:

- a) a designare il collegio incaricato nei conflitti di competenza tra collegi regionali o interregionali dei probiviri, nel caso di controversie tra soci o strutture appartenenti a GR diversi e per controversie tra soci o strutture periferiche e organi centrali;
- b) a designare il collegio regionale incaricato nel caso in cui il collegio territorialmente competente si trovi nell'impossibilità di funzionare per astensione o ricusazione di uno o più dei suoi componenti;

3- Il Presidente del Collegio è competente a decidere in via provvisoria sulla domanda di sospensiva dell'esecutività della decisione impugnata.-

4- Nei casi previsti dai punti del comma 2 a) e b) del presente articolo verrà designato preferibilmente il Collegio regionale più vicino a quello sostituito.-

Art. 4. Validità delle sedute.-

1- Per la validità delle sedute è necessario che la convocazione, corredata dai previsti allegati, sia stata ritualmente trasmessa a tutti i componenti del Collegio e che gli stessi siano presenti almeno in numero di tre, compresi fra di loro il Presidente o il Vice Presidente.-

2- Se più di due componenti devono astenersi o vengono ricusati, gli altri componenti fanno constare l'impossibilità del Collegio a costituirsi validamente e ne danno comunicazione al Presidente Generale e alle parti.-

Art. 5. Astensione e ricusazione.-

1- Sussiste l'obbligo di astenersi per i componenti del Collegio che:

- a) sono legati da interessi concreti ed attuali, da vincoli di parentela o affinità con una delle parti o con uno dei componenti un organo collegiale parte in causa;
- b) hanno dato consigli o pareri, anche informali, a una delle parti sulle questioni oggetto di giudizio;
- c) appartengono alla medesima sezione di una delle parti in causa;
- d) appartengono al raggruppamento regionale o interregionale i cui organi siano parte nella vertenza devoluta all'esame del collegio;
- e) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza o di opportunità.-

2- Nei casi indicati dal primo comma del presente articolo può essere ricusato il componente del Collegio dei probiviri che non abbia dichiarato di astenersi.-

3- Le dichiarazioni di astensione e le domande di ricusazione devono essere motivate e possibilmente documentate e presentate non appena si appalesi il motivo di ricusazione; le dichiarazioni di astensione devono essere trasmesse alla Segreteria del Collegio entro cinque giorni dal ricevimento degli atti o dei documenti dai quali è possibile evincere i motivi per l'astensione.

4- Sulla dichiarazione di astensione e sulla domanda di ricusazione decide il Collegio in assenza dell'interessato, ma dopo averlo sentito.-

5- Qualora coesistano dichiarazioni di astensione e domande di ricusazione riferite alla stessa persona e allo stesso procedimento, ha priorità la dichiarazione di astensione.-

Art. 6. Atti preliminari al giudizio.-

1- Alla ricezione di un ricorso la segreteria forma il fascicolo del procedimento e gli attribuisce il numero di ruolo progressivo per ogni anno solare; immediatamente richiede il fascicolo di primo grado; nel fascicolo verrà inserito l'eventuale controricorso e ogni atto, documento o provvedimento relativo al procedimento.-

2- Il ricorso viene trasmesso senza dilazione al Presidente del Collegio il quale, previa riunione dei ricorsi avverso la stessa decisione, nomina il relatore e convoca le parti per un'udienza da tenersi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, escluso il periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno nel quale i termini restano sospesi.-

3- Con lo stesso decreto il Presidente decide in via provvisoria sulla eventuale istanza di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata.-

4- Tra la comunicazione della convocazione e l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 30 giorni.-

5- Il componente, che per validi motivi non possa presenziare ad una riunione già convocata ne darà comunicazione immediata alla segreteria del Collegio la quale avviserà tempestivamente, anche per telegramma, le parti nell'ipotesi in cui da ciò derivi l'impossibilità di costituire il Collegio per la discussione di uno o più ricorsi.-

Art. 7. Declaratoria delle cause di inammissibilità o di improcedibilità.-

1- Ove siano subito ravvisabili cause di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso, il Presidente del Collegio le dichiara, dispone l'archiviazione del ricorso e ne dà comunicazione ai ricorrenti, che potranno riproporlo se in termini.-

2- Il decreto che pronuncia l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso è reclamabile al Collegio entro trenta giorni dalla sua comunicazione.-

Art. 8. Modalità di svolgimento delle sedute.- Verbalizzazioni.-

1- Le sedute del Collegio Nazionale dei Probiviri non sono pubbliche e possono costituirsi e intervenire all'udienza solo le parti che erano costituite in primo grado.

2- Di ogni attività del Collegio, esclusa la discussione in camera di consiglio, deve essere redatto a cura della Segreteria apposito verbale, che verrà conservato presso l'Organizzazione centrale a cura della segreteria stessa; il verbale fa prova dei suoi contenuti e della provenienza, è atto riservato e può essere consultato solo dalle parti interessate che ne possono ottenere copia.-

3- I provvedimenti ordinatori dei procedimenti prendono la denominazione di *ordinanze*.-

4- I provvedimenti di competenza presidenziale prendono la denominazione di *decreti*.-

5- Le ordinanze e i decreti sono revocabili fino a che non abbiano avuto esecuzione e possono essere modificati dal Collegio a richiesta di parte da presentarsi entro dieci giorni dalla loro formale comunicazione.-

6- Gli accordi che vengono raggiunti a seguito del tentativo di conciliazione prendono la denominazione di *verbali di conciliazione* e vengono sottoscritti dalle parti, dagli eventuali difensori e dai componenti il collegio.-

7- Le deliberazioni emesse a seguito di discussione prendono la denominazione di *decisioni*.-

8- Ogni decisione viene comunicata a cura della segreteria alle parti anche se presenti alla lettura del dispositivo, nonché alle sezioni di appartenenza dei soci ai quali siano state irrogate sanzioni anche solo accessorie.-

9- Ogni comunicazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC (posta elettronica certificata).- Il rifiuto di ricevere il plico equivale ad avvenuta ricezione.-

10- Su accordo di tutte le parti le comunicazioni potranno avvenire anche tramite posta elettronica.-

Art. 9. Udienza di discussione.- Tentativo di conciliazione.-

1- All'udienza le parti sono tenute a comparire personalmente, e la mancata comparizione del ricorrente, non giustificata da validi motivi, rende improcedibile il ricorso.- Per le strutture collegiali è sufficiente la presenza del legale rappresentante, che si presume investito dei poteri di transigere e conciliare la lite, salva la ratifica da parte dell'organo collegiale.-

2- L'udienza inizia con l'esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto da parte del relatore, dopo di che il Presidente esperisce il tentativo di conciliazione.-

3- Ove la conciliazione non riesca, il Presidente dichiara aperta la discussione e dà la parola al ricorrente e all'eventuale difensore; quindi al controricorrente e all'eventuale suo difensore; in via eccezionale possono essere ammesse brevi repliche.-

Art. 10. Decisione.-

1- Prima della chiusura della discussione le parti presenti hanno diritto di far verbalizzare brevi dichiarazioni.-

2- Dichiarata chiusa la discussione, le parti, i loro difensori e il segretario lasciano l'aula.-

3- Ove non ci sia unanimità di pareri, si procede per votazioni, votando per primo il relatore e per ultimo il Presidente; tali operazioni sono segrete e non possono venire verbalizzate, ma nel dispositivo si indicherà se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza di voti.-

4- Se il Collegio giudicante risulta composto da quattro componenti e le votazioni danno parità di voti, il ricorso viene deciso dando prevalenza al voto del Presidente del Collegio.-

5- L'esibizione e l'acquisizione di nuovi documenti può venire chiesta o ammessa dal Collegio solo quando lo ritenga assolutamente indispensabile per ovviare a nullità verificatesi nel giudizio di primo grado o per sanare carenze probatorie addebitabili al Collegio di primo grado.-

6- Nelle stesse condizioni il Collegio può disporre una consulenza da espletarsi senza formalità procedurali entro i trenta giorni successivi, stabilendo quale delle parti debba anticipare in via provvisoria le relative spese.-

7- In tutti i casi in cui si rendano necessarie integrazioni istruttorie il Collegio dispone la proroga necessaria del termine massimo per la decisione del ricorso, ne dà immediata comunicazione alle parti e fissa per gli incombenti deliberati un'altra udienza da tenersi entro i trenta giorni successivi.-

8- Con la decisione il Collegio provvede anche sull'addebito delle spese eventualmente occorse.-

9- Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive.-

10- Il relatore redige il dispositivo e lo sottoscrive unitamente al Presidente, che ne dà immediata lettura alle parti richiamate in aula, salvo che il Collegio ritenga di riservarsi la decisione, comunicando dispositivo e motivazione in seguito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC (posta elettronica certificata).-

11- Entro i trenta giorni successivi il relatore provvede a redigere e sottoscrivere la motivazione che *sottoscritta anche dal Presidente* va allegata al dispositivo; nel caso di sopravvenuto impedimento del relatore, vi provvede il Presidente con la possibile sollecitudine.-

12- Il testo integrale della decisione viene senza indugio comunicato dalla segreteria alle parti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC (posta elettronica certificata).-

13- Di ogni decisione definitiva che annulla o modifica un atto o provvedimento la segreteria del collegio dà al più presto comunicazione al soggetto che lo ha emesso perché ne dia esecuzione.

Art. 11. Conservazione delle decisioni.-

1- La segreteria del Collegio provvede a inserire le decisioni in un apposito ruolo numerandole per ogni anno e annotandovi gli estremi della comunicazione alle parti.-

Art. 12. Massimario.-

1- A sensi dell'art. 8 c. 10 del Regolamento Disciplinare il collegio cura la redazione di un massimario delle decisioni, che viene conservato dalla segreteria ed è di pubblica ragione, omessa l'indicazione delle parti.-

2- A tale scopo i relatori per ogni singola decisione, riassumeranno sinteticamente in una o più massime i principi di diritto che l'hanno ispirata e trasmetteranno la massima alla segreteria unitamente alla motivazione della decisione; ogni massima porterà solo il numero del procedimento e la data della decisione.-

Art. 13. Norma finale.-

1- Il presente regolamento, redatto dal collegio dei Probiviri su iniziativa del Comitato Direttivo Centrale, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, che è competente anche a modificarlo, su richiesta del CDC e sentito il parere del Collegio Nazionale dei Probiviri.-